



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 22/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 16 ottobre 2015, n. 46

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativa alla variante della linea MT in agro del Comune di Deliceto, compresa nel progetto della nuova CP AT/MT denominata "Ascoli Ovest" ed annessi raccordi MT e stalli, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 30/01/2014.

Società: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. VIA OMBRONE 2 00198 - Roma, P. IVA 05779711000.

Progetto inserito nella Convenzione tra il MISE, la Regione Puglia ed Enel Distribuzione sottoscritta in data 13/12/2010 in attuazione del POI Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" Linea 2.4 "Interventi per il potenziamento e l'adeguamento delle reti di trasporto ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola microgenerazione".

Preso atto che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 e del comma 4 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011 i gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, nonché di opere e infrastrutture

della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell'energia prodotta da impianti già in esercizio, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione;

- la costruzione e l'esercizio di opere di sviluppo della rete elettrica, di cui al precedente punto, sono soggette ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28/2011;

- la DGR n. 3029 del 30/12/2010 al punto 3 regola la nuova procedura informatizzata inerente l'Avvio e svolgimento del procedimento unico;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 1 dell'art 16 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Premesso che:

la Società ENEL Distribuzione S.p.A., società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000, otteneva il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2011, con Determinazione Dirigenziale N. 5 del 30 gennaio 2014, per la realizzazione e l'esercizio di:

- una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "Ascoli Ovest", costituita da n.2 stalli linea a 150 kV e da n.2 stalli di trasformazione 150/20 kV;

- raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.4 linee a 20 KV parzialmente in cavo interrato e parzialmente aeree;

la Società ENEL Distribuzione S.p.A., presentava domanda di autorizzazione unica attraverso posta certificata, in data 29.06.2015, acquisita al prot. n. 2908 del 30.06.2015, per la variante di un tratto della linea MT del progetto relativo alla costruzione e l'esercizio di una Cabina Primaria denominata "Ascoli Ovest" e relativi raccordi e linee, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 5/2014, come meglio descritto dagli elaborati grafici e tecnici caricati sul portale www.sistema.puglia.it;

l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti della Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali, ai sensi della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, con PEC prot. n. 2959 del 02/07/2015, inviava il preavviso d'improcedibilità ed invitava la Società Enel Distribuzione S.p.A. ad integrare l'istanza;

la Società ENEL Distribuzione S.p.A., in data 03/07/2015 inviava la documentazione integrativa richiesta, acquisita al prot. n. 2971 del 03/07/2015;

l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, avendo riscontrato la completezza documentale delle integrazioni, con nota prot. n. 2979 del 03/07/2015, provvedeva ad inviare tramite

PEC, l'avvio formale del procedimento e contestualmente la convocazione della Conferenza di Servizi, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., presso l'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo;

la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. 3518 del 31.08.2015, trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 28 luglio 2015.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi e di seguito riportati:

Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 9822 del 13/07/2015, acquisita al prot. 3135 del 14/07/2015, rilevato che:

- la variante in oggetto prevede l'interramento di un tratto di linea elettrica MT per circa 80 m lungo la linea di confine delle particelle nn. 672 e 673 del Comune di Deliceto (FG), ad una profondità non inferiore a 1,2 m, ed il posizionamento dei sostegni di arrivo e ripartenza degli elettrodotti in cavo aereo (sostegni S1.25, S1.26) agli angoli della linea di confine delle particelle nn. 672 e 673 del Comune di Deliceto;

con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico attualmente vigente, esprime parere di conformità subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato a suo tempo, giusta nota prot. 5951 del 30/04/2013, che qui integralmente si riportano:

- la tecnica TOC prevista per la posa del tratto interrato della linea MT "Fariseme 1" dovrà essere comunque applicata anche per l'attraversamento del corso d'acqua denominato "Fosso Viticone" e dovrà essere eseguita, nell'area interessata da entrambi i corsi d'acqua, per un tratto di ampiezza e profondità tali da assicurare che il transito della piena bicentenaria non provochi escavazioni in grado di raggiungere e recare danno al cavidotto (le valutazioni devono essere effettuate considerando un'area sufficientemente rappresentativa);

- i criteri operativi citati al punto precedente dovranno essere applicati anche per la posa del tratto interrato della linea MT "Frugno 1" per l'attraversamento con la tecnica TOC del corso d'acqua denominato "La Marana";

- tutte le attività siano svolte senza ostacolare il regolare deflusso delle acque e senza alterare il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- in relazione alle aree classificate a pericolosità geomorfologica elevata (PG2), il materiale di risulta proveniente da scavi, demolizioni, lavorazioni di cantiere (nei limiti delle norme vigenti), non dovrà essere accumulato lungo i pendii onde evitare che la redistribuzione dei carichi possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Ba, Bat e Fg, con nota prot. 1530 del 27/07/2015, acquisita al prot. n. 3343 del 28/07/2015, comunica che: "...presa visione degli elaborati depositati dal richiedente sul portale www.sistema.puglia.it, tenuto conto che la variante oggetto di conferenza di servizi...consiste nello spostamento e nell'interramento di un tratto della linea MT per circa 80 mt. lungo la linea di confine delle particelle nn. 672 e 673 del foglio 28 del comune di Deliceto (Fg) e nel posizionamento dei sostegni di arrivo e di ripartenza degli elettrodotti in cavo agli angoli della linea di confine delle suddette particelle, e considerato che la suddetta variante risulta anche migliorativa a livello visivo e paesaggistico, ritiene di non avanzare obiezioni alla realizzazione di quanto proposto".

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 42582 del 27/07/2015, acquisita al prot. 3341 del 28/07/2015,

comunica che, esaminata la documentazione acquisita dal sito istituzionale www.sistema.puglia.it, si esprime, per quanto di competenza una valutazione tecnica favorevole alla variante proposta purché siano rispettate le condizioni e prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 5/2014;

Snam Rete Gas, con nota prot. 160 del 14/07/2015 acquisita al prot. 3163 del 15/07/2015, confermano che nelle particelle interessate dalla variante in oggetto NON sono presenti loro metanodotti.

Rilevato altresì che:

- l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, con nota prot. 3518 del 31/08/2015, ha trasmesso alla Società proponente, agli Enti invitati in CdS ed ai soggetti titolari dei suoli interessati dalla variante in oggetto e comunque già oggetto, questi ultimi già interessati dalla procedura espropriativa avviata conseguentemente all'atto dirigenziale D.D. n. 5/2014 di A.U., la copia conforme del Verbale della suddetta CdS, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni;
- alla data di comunicazione della chiusura positiva dei lavori della Conferenza di Servizi, non è pervenuta alcuna osservazione dai soggetti titolari dei suoli interessati dalla variante in oggetto;
- per la p.lla 672 del Fg 28 del Comune di Deliceto, la Società Enel Distribuzione SpA, per il tramite dell'ing. Fornari, con mail del 30/09/2015 acquisita agli atti con prot. 3888 del 01/10/2015, chiariva che la p.lla 672 del Fg. 28 non sarebbe stata interessata, in quanto la fascia di asservimento ricadrebbe completamente nella p.lla 673, in pieno possesso della Società Enel in forza del Decreto di Esproprio del 7 luglio 2014;
- non sono pervenuti presso l'Ufficio Energie rinnovabili e Reti, ulteriori pareri o richieste di integrazioni.

Considerato che:

- in aggiunta a quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 deve concludere il procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo pertanto, con nota prot. n. 3903 del 02/10/2015 ha comunicato agli Enti la chiusura positiva dei lavori della Conferenza di Servizi, invitando contestualmente la società proponente a depositare il progetto definitivo adeguato alle risultanze e prescrizioni formulate dagli enti interessati, emerse in sede di Conferenza di Servizi;
- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone 2, Cod. Fisc. e P. IVA 05779711000, con nota del 12/10/2015 acquisita al prot. n. 4070 del 12/10/2015, ha trasmesso:
 - 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
 - asseverazione ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dal progettista con il quale il medesimo assevera ai sensi del DPR n. 380/2001, la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 4109 del 13/10/2015, ha comunicato di voler depositare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", almeno 90 gg prima dell'inizio lavori.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 46 del 16/ Ottobre 2015 sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Energie rinnovabili e reti dott. Salvatore P. Giannone e dal Responsabile del Procedimento per la fase istruttoria geol. Elena Laghezza, agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la variante di un tratto della linea MT del progetto relativo alla costruzione e l'esercizio di una Cabina Primaria denominata "Ascoli Ovest" e relativi raccordi e linee, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 5/2014, consistente:

- nel transito della linea MT interrata lungo il confine delle p.lle 672 e 673 del Fg. 28 del Comune di Deliceto;
- nel posizionamento dei sostegni di arrivo e ri-partenza degli elettrodotti in cavo agli angoli della linea di confine sempre delle medesime p.lle 672 e 673 del Fg. 28 del Comune di Deliceto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 16, co 1 e 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, co.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.07.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Via Ombrone 2 00198 - Roma - iscritta al Reg Imprese sotto il n. 130214/1999, R.E.A. 922436, C.F. P.I. 05779711000, per la variante di un tratto della linea MT del progetto relativo alla costruzione e l'esercizio di una Cabina Primaria denominata "Ascoli Ovest" e relativi raccordi e linee, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 5/2014, consistente:

- nel transito della linea MT interrata lungo il confine delle p.lle 672 e 673 del Fg. 28 del Comune di Deliceto;
- nel posizionamento dei sostegni di arrivo e ri-partenza degli elettrodotti in cavo agli angoli della linea di confine sempre delle medesime p.lle 672 e 673 del Fg. 28 del Comune di Deliceto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 28/2011 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione delle opere di rete in oggetto e nella fase di esercizio delle medesime opere dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata illimitata.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità le opere di rete in oggetto autorizzate con la presente determinazione, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-ter comma 8-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto ovvero altro documento attestante l'acquisto o la disponibilità dei detti componenti.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Inoltre la Società proponente dovrà presentare il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, in applicazione all'art. 184bis del D.Lgs. 152/06, che soddisfi i requisiti qualitativi della tab. 4.1 dell'Allegato 4 dello stesso D.M. ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, nel caso di applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06, nella fattispecie in cui il terreno, accertato non contaminato da appositi certificati prodotti da laboratori di analisi provvisti di Aut. Min., venga riutilizzato negli stessi siti di escavazione.

Tale Piano di Utilizzo, essendo parte integrante del progetto definitivo che dovrà essere autorizzato, dovrà essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nel caso in cui vi sia produzione di rifiuto, sarà necessaria la redazione del Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva, ai sensi dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. 152/06, e depositato in triplice copia, come la restante documentazione del progetto definitivo.

L'Autorità competente è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera.

L'ASL e l'ARPA, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel decreto appena citato e delle normative specifiche in materia.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo dovrà essere espletato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 L.R. n. 25 del 09/10/2008, entro dodici mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell'autorizzazione presentata contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Il collaudatore è nominato dalla Regione e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione o all'impresa che ha costruito gli impianti.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino

dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere che qui si autorizzano compete al Comune/i interessati, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune/i interessati, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
